



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE
LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA
FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE
Servizio 1**

**Coordinamento Gestione Giuridica del Personale Regionale in Servizio
Reclutamento del Personale – Ruolo Unico della Dirigenza e Banche Dati
Fax 0917073470**

Prot. 181752 13 DIC. 2011

Oggetto : D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 – Prime indicazioni

Ai Servizi di Gestione Giuridica ed
Economica del Personale
c/o Assessorati Regionali
LORO SEDI

Al Fondo Pensioni Sicilia
SEDE

P.C.

All' Area Affari Generali
del Dipartimento
SEDE

All' Assessore delle Autonomie Locali
e della Funzione Pubblica
- Gabinetto
- Segreteria Tecnica
- S.P.V.S.
SEDE

E' stato pubblicato sul supplemento ordinario n. 251 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 6 dicembre n. 284, il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici".

Il decreto legge contiene, tra le altre, anche disposizioni in materia di trattamenti pensionistici.

Con la presente, in attesa della conversione in legge e delle direttive degli istituti previdenziali nazionali, si forniscono le indicazioni che seguono per l'istruttoria delle istanze di risoluzione del rapporto di lavoro con riconoscimento del diritto a pensione e decorrenza successiva al 31 dicembre 2011.

I dipendenti che maturano entro il 31 dicembre 2011 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla legislazione vigente prima dell'entrata in vigore dell'odierno decreto legge conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo tale normativa.

Dopo il 1 gennaio 2013, i requisiti suddetti vengono aggiornati, con cadenza triennale, in base agli incrementi della speranza di vita calcolati dall'Istat.

PENSIONAMENTI ANTICIPATI

L'art. 39 della l.r. 10/2000 prevede la possibilità di conseguire il diritto a pensione con i requisiti di anzianità previsti dalla l.r. 2/62, laddove al dipendente sia stata riconosciuta la situazione di portatore di handicap grave ovvero per i dipendenti genitori o coniugi non legalmente od effettivamente separati o figli di disabili gravi.

La situazione di gravità di cui all'espressione "disabili gravi" è da ricondursi esclusivamente a quella individuata all'art. 3, comma 3 della Legge 104/92.

L'accesso al beneficio de quo è subordinato alla presentazione di certificazione medica definitiva attestante il possesso del requisito.

Nel fare rinvio alla citata circolare n. 6700 del 01/03/2003 per le istruzioni già impartite, si porta a conoscenza dei Servizi in indirizzo che sui recenti interventi normativi (da ultimo operati con la legge 183/2010 e con il d.lgs. n.119/2011) in materia di permessi giornalieri per l'assistenza a disabili gravi e sull'eventuale refluenza delle predette disposizioni sulle istanze di collocamento a riposo presentate ai sensi dell'art. 39 della richiamata l.r. 10/2000, lo scrivente Dipartimento ha acquisito il parere dell'Ufficio Legislativo e Legale n. 34164/217.11.11.

L'organo consultivo, permanendo il vuoto normativo nella disciplina regionale, esprime l'avviso che non sussistono motivi per discostarsi dal criterio sino ad oggi adottato ovvero quello di far riferimento alla legge statale quanto all'individuazione dei requisiti che deve possedere il beneficiario dell'anticipato collocamento a riposo.

Coerentemente e conseguentemente al mutato quadro normativo, nella valutazione delle istanze di collocamento anticipato a riposo ex art. 39 i Servizi in indirizzo utilizzeranno i riferimenti contenuti nella circolare del Servizio 1 n. 194963 del 21.12.2010 nella parte relativa al "referente unico per l'assistenza alla persona in situazione di handicap grave".

Il Dirigente del Servizio

(VACCARO)



IL DIRIGENTE GENERALE
(BOLOGNA)

